

Capitolo 1

Introduzione

SOMMARIO: 1.1. Bilancio e informativa contabile. – 1.2. I diversi modelli di informativa contabile. – 1.3. Scopo della ricerca e metodo applicato.

1.1. Bilancio e informativa contabile

Il bilancio ordinario di esercizio è uno strumento tecnico-contabile utilizzato per misurare, ad intervalli regolari, il reddito e il capitale di un'impresa. È uno strumento che si basa su dati contabili per veicolare informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. L'elemento contabile è dunque il fulcro del messaggio informativo del bilancio e delle grandezze che esso vuole rappresentare.

Nei suoi tratti essenziali il bilancio può essere ricondotto ad un modello di informativa contabile¹. Qualificare il bilancio in questi termini permette

¹Per modello di informativa contabile si intende una costruzione teorica (anche di tipo normativo) caratterizzata da una serie di principi e regole volti al perseguimento di certe finalità. Un modello è tanto più rigoroso quanto più c'è coerenza tra il corpo dei principi e delle regole che lo contraddistinguono e gli obiettivi conoscitivi che persegue. Osserva E. VIGANÒ, *Contenuto e finalità del bilancio*, Cedam, Padova, 2007, che, «*In linea generale, ... il modello è una rappresentazione semplificata, astratta o concreta, di un fenomeno più ampio e complesso*» (p. 31) e che «*lo scopo fondamentale di un modello è quello di eliminare dal fenomeno in esame tutte le complicazioni che siano ritenute inessenziali. In questo modo si intende mettere in luce le relazioni fondamentali fra le variabili studiate. Tali variabili possono essere endogene (nel caso del bilancio i dati della contabilità generale) come esogene (l'influenza del mercato sui dati). La semplificazione deve avvenire sulla base di regole convenzionali conosciute e condivise in relazione alla finalità posta al fenomeno da investigare. Per ciò che si riferisce al bilancio, le convenzioni si riferiscono principalmente all'estensione del suo contenuto e alle modalità della sua formazione per valutazione e rappresentazione*» (p. 34).

di meglio delineare quella che è l'essenza del documento e quindi la tipologia dei dati che con esso sono comunicati. Del resto, è proprio perché il reddito e il capitale sono di natura contabile che si pone il problema di riconoscere la loro portata e il loro senso economico e, quindi, di identificare i possibili bisogni conoscitivi che essi sono in grado di soddisfare, che sono poi i temi oggetto del presente studio.

Parlare di modello di informativa contabile ha anche il pregio di realizzare una netta cesura tra il bilancio e gli altri documenti che lo corredano o sono ad esso allegati, dove l'aspetto contabile, se presente, è secondario. Si pensi alla relazione sulla gestione che fornisce prevalentemente informazioni sugli sviluppi della gestione e sul contesto economico entro cui opera l'impresa. Si pensi alla dichiarazione non finanziaria², il cui obiettivo è di fornire una serie di informazioni socio-ambientali ritenute *ex lege* rilevanti.

Va comunque osservato che, nel trattare la materia del bilancio, la dottrina tende ad utilizzare la locuzione modelli di bilancio anziché modelli di informativa contabile. Si pone così l'accento più sull'oggetto a cui si relaziona il modello che sul suo contenuto.

Tenuto conto di questo orientamento da parte degli studiosi e stante la loro equivalenza di significato ai fini della presente ricerca, si userà nel prosieguo del lavoro, in modo interscambiabile, le locuzioni modelli di bilancio e modelli di informativa contabile.

1.2. I diversi modelli di informativa contabile

La dottrina economico-aziendale italiana si è lungamente soffermata sui diversi modelli di informativa contabile (intesi come modelli di bilancio) e sui bisogni conoscitivi che essi sono in grado di soddisfare. Si tratta di un argomento classico nell'ambito degli studi accademici. Gli studi spaziano

² La dichiarazione non finanziaria può essere parte della relazione sulla gestione o anche costituire un documento a sé stante, Ad oggi la dichiarazione non finanziaria è obbligatoria solo per gli enti di interesse pubblico (società con titoli quotati, banche, imprese di assicurazioni e altri soggetti con rilevanza pubblica individuati nell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 39/2010) che siano di grandi dimensioni, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016. È comunque previsto che anche soggetti diversi da quelli obbligati possano, su base volontaria, redigere e pubblicare un'informativa non finanziaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

dall'elaborazione di modelli teorici di bilancio all'esame dei modelli concreti disciplinati dal legislatore.

I modelli teorici di bilancio costruiti dagli studiosi muovono da un approccio che si basa sull'individuazione dapprima del fine (o dell'insieme dei fini tra loro compatibili) da perseguire da cui far discendere, in modo consequenziale e funzionale, dei criteri di valutazione razionali in grado di soddisfare tale fine (o insieme di fini)³. Si tratta di modelli su cui la dottrina si è soffermata soprattutto in un periodo storico in cui non si riconosceva una significativa rilevanza economica ai modelli concreti di bilancio. Successivamente, con il riconoscimento dell'utilità e dell'importanza del bilancio destinato a pubblicazione quale strumento di informazione esterna per gli *stakeholders*, questo filone di studi è venuto man mano a scemare. Vi sono comunque elaborazioni meno lontane nel tempo, come ad esempio il fine "α" e il fine "β" o la logica del rinvio dei costi e dell'anticipazione dei ricavi, che possono tuttora rappresentare un valido ausilio per valutare come si colloca una certa disciplina legale rispetto ad alcune configurazioni di reddito sviluppate in modo rigoroso dagli studiosi.

La valorizzazione della funzione informativa del bilancio ha portato comunque nel tempo, a partire dagli anni sessanta dello scorso secolo, ad una maggiore attenzione da parte della dottrina verso i modelli concreti e i loro fini. Gli studi si sono soffermati soprattutto sulla disciplina del bilancio codicistico con posizioni teoriche che si sono venute consolidando nel corso degli anni novanta del novecento a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 127/1991 (che ha recepito le direttive contabili europee in tema di conti annuali e consolidati delle società di capitali). A fronte di una posizione dottrinale dominante favorevole ad una configurazione di reddito che misuri il reddito prodotto nell'esercizio o comunque propensa a ritenere che il reddito risultante dal bilancio di esercizio rappresenti un indicatore

³ Nel pensiero degli studiosi i criteri di valutazione possono definirsi razionali se consentono il perseguimento di un fine o di più fini tra loro compatibili, cioè se sono deduttivamente derivabili da un sistema di principi o idee, con coerenza e rigore logico. Diversamente i criteri sono considerati di comodo, in quanto trattasi di espedienti pratici giustificati dalle esigenze che li consigliano. In argomento, si vedano: A. AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Cacucci, Bari, 1949, p. 21 ss.; N. ROSSI, *Il bilancio d'impresa. Le sue differenziazioni e le sue interpretazioni*, Utet, Torino, 1965, p. 170 s.; G. FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio. Logica economico-quantitativa della valutazione. Legislazione vigente e direttive comunitarie. Principi contabili*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 138 s.

del particolare andamento di un esercizio, è presente comunque un orientamento minoritario che ritiene il bilancio incapace di trasmettere un messaggio informativo economicamente significativo e, quindi, non in grado di raggiungere e soddisfare, in modo tecnicamente rigoroso, uno specifico scopo conoscitivo.

Con introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci da parte di alcune categorie di soggetti, avvenuto con il d.lgs. n. 38/2005⁴, l'attenzione degli studiosi si è spostata su quest'altro modello di informativa contabile e sulle sue finalità. Tale decreto ha infatti reso obbligatori gli IAS/IFRS nella redazione dei bilanci di esercizio (e/o consolidati) delle società a "rilevanza pubblica"⁵, consentendo alle società di capitali senza rilevanza pubblica (che non siano di piccole dimensioni)⁶ di scegliere se adottare gli IAS/IFRS nei loro bilanci di esercizio (e/o consolidati) oppure mantenere la tradizionale disciplina nazionale e, quindi, il modello civilistico. Si è aperto così un filone di indagine volto ad approfondire gli obiettivi conoscitivi del modello IAS/IFRS alla luce dei concetti e delle proposizioni enunciati dal *Conceptual framework* dello IASB⁷, degli sviluppi

⁴Con il d.lgs. n. 38/2005, il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà concessa dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 di estendere, in via volontaria o obbligatoria, l'utilizzo degli IAS/IFRS anche ai bilanci di esercizio delle quotate e ai bilanci di esercizio e/o consolidati di categorie di società diverse dalle quotate. Il Regolamento n. 1606 infatti si limitava ad imporre l'adozione degli IAS/IFRS solo nei bilanci consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati europei. L'argomento sarà ripreso nel § 3.1.

⁵Ai sensi del d.lgs. n. 38/2005, le società a "rilevanza pubblica" sono: società quotate, società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, imprese di assicurazione, banche e altri intermediari finanziari vigilati. Il testo originario della norma prevedeva che tali società fossero obbligate ad adottare gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio. Nell'ambito di questa vasta categoria di imprese, l'unica eccezione era rappresentata dalle imprese di assicurazione, le quali erano obbligate ad applicare gli IAS/IFRS soltanto al bilancio consolidato. Questo obbligo si estendeva al bilancio di esercizio nell'unico caso in cui l'impresa di assicurazione fosse stata quotata e, al contempo, non fosse tenuta a redigere il bilancio consolidato. Questa formulazione della norma è rimasta in vigore fino al 2018 (si veda, *infra* nel testo).

⁶Le società di capitali di piccole dimensioni sono quelle che rientrano nei parametri, di cui all'art. 2435-*bis*, per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Si ricorda che la completa estensione della facoltà di applicare gli IAS/IFRS si è avuta solo nel 2014, sino ad allora – oltre alle imprese di piccole dimensioni – non potevano usare gli IAS/IFRS neppure le società di capitali senza rilevanza pubblica che non appartenevano ad un gruppo (non erano consolidate e non redigevano un bilancio consolidato).

⁷Il *Conceptual Framework* delinea il modello concettuale a cui fa riferimento lo IASB in

che stanno alla base di tale *framework* e delle posizioni assunte dalla dottrina internazionale.

Per circa una decina di anni si è sviluppato un dibattito di respiro internazionale sugli obiettivi conoscitivi del bilancio IAS/IFRS fino a che le recenti novità legislative hanno riportato alla ribalta il tema delle finalità del bilancio codicistico. Del resto, non va dimenticato che, sebbene gli IAS/IFRS siano applicati da soggetti di indubbia rilevanza nel contesto economico nazionale per le loro dimensioni e operatività, tali soggetti rappresentano pur sempre una minoranza. Nel corso del 2018, i soggetti che hanno applicato gli IAS/IFRS (banche e intermediari finanziari inclusi) sono stati circa lo 0,35%⁸ delle società di capitali italiane. Quindi, il 99,65% delle società di capitali continua ad applicare il tradizionale bilancio nazionale, e cioè essenzialmente il bilancio codicistico⁹.

Il rinnovato interesse verso il modello di bilancio del codice civile deriva soprattutto dal particolare rilievo delle novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2015, con cui è stata recepita la nuova direttiva contabile europea n. 2013/34/UE (che ha sostituito, abrogandole, le precedenti direttive contabili)¹⁰. Non sono novità che hanno avuto un impatto solo sul contenuto della disciplina di bilancio ma anche sull'assetto stesso del sistema normativo. Il legislatore ha infatti introdotto un approccio modulare alla disciplina del bilancio volto a differenziare il corpo di regole da applicare in base alle classi dimensionali delle imprese. Sono previste regole più sofisticate per le società di medio-grandi dimensioni e regole più semplificate man mano che le dimensioni aziendali decrescono.

sede di elaborazione e modifica degli IAS/IFRS. Il nuovo *Framework* è stato emesso nel 2018 ed è strutturato in modo da accogliere, secondo un ordine discendente:

- gli obiettivi conoscitivi che il bilancio deve proporsi di soddisfare e la nozione di *reporting entity*, ossia il perimetro economico di cui il bilancio deve offrire l'informativa;
- le caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni;
- gli elementi costitutivi del bilancio (attività, passività ecc.) e i criteri specifici per la loro iscrizione, valutazione, presentazione ed eliminazione contabile.

⁸ Fonte: Infocamere.

⁹ Alla disciplina generale contenuta nel codice civile si affiancano le discipline settoriali previste per il settore assicurativo (d.lgs. n. 173/1997 e Codice delle Assicurazioni private) e i confidi minori e il microcredito (d.lgs. n. 136/2015).

¹⁰ La direttiva n. 2013/34/UE ha abrogato sia la direttiva n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali delle società di capitali che la direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati delle società di capitali. Tali direttive erano conosciute anche con il nome di IV e VII direttiva CEE in materia societaria.